Statuto dell'Associazione Quartiere Camorino

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Quartiere Camorino" (in seguito associazione) con sede a Bellinzona, recapito nel Quartiere di Camorino.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC)

Art. 2 ¹L'associazione ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni, la salvaguardia degli interessi della popolazione locale.

²Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'associazione di quartiere interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio.

³Risponde alle consultazioni richieste dal Municipio in caso di progetti importanti che toccano il Quartiere.

⁴Sostiene progetti d'interesse pubblico e li sottopone all'attenzione del Municipio.

⁵La pluralità di espressione deve essere garantita.

⁶L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3 Ill funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'associazione (in seguito statuto).

²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.

³Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso il riconoscimento del Municipio della Città di Bellinzona.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC) **Art. 4** ¹Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata da un minimo di CHF 1.00 a un massimo di CHF 10.00. Essa è fissata annualmente dall'Assemblea.

²Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 51 Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Camorino può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente.

²Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere.

³Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio attivo dell'associazione, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare il proprio rappresentante abilitato ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato.

⁴Le richieste delle persone fisiche non domiciliate e delle persone giuridiche sono da inoltrare al Comitato di quartiere che ne vaglia l'idoneità e l'accettazione. In caso di contestazione da parte del socio candidato, decide l'Assemblea sociale.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6 ¹L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Camorino;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
- con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7 Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con notifica scritta al Comitato di quartiere.

²L'Assemblea sociale decide sull'esclusione di un socio.

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 8 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato dell'associazione di quartiere (abbreviato ed in seguito il Comitato) (art. 69 CC)
- la Commissione di revisione.

L'Assemblea sociale

Art. 9 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10 ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato di quartiere.

²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno durante il primo trimestre.

³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.

⁴Un quinto dei soci dell'associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono.

⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale di quartiere almeno 14 giorni prima del convegno.

⁶I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta scritta al Comitato.

Compiti

Art. 11 L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- elegge o revoca il Comitato di quartiere, la Commissione di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
- elabora e modifica gli statuti dell'associazione (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 CC)

Art. 12 ¹In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto ed è esclusa la delega; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.

Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)

Art. 13 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Comitato di quartiere (art. 69 CC)

Art. 14 Il Comitato di quartiere può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 11.

Nomina e durata in carica

Art. 15 Il Comitato è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva. Lo stesso rimane in carica per quattro anni.

Il Comitato è rieleggibile.

Requisiti di nomina

Art. 16 Del Comitato di quartiere possono far parte tutti i soci dell'associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.

Compiti

Art. 17 Il Comitato di quartiere rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.

Convocazione e compiti

Art. 18 II Comitato di quartiere nomina al suo interno un Presidente, un cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato di quartiere sono convocate dal Presidente.

²Il Comitato di quartiere può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

³In caso di parità decide il voto del Presidente.

⁴Le risoluzioni sono verbalizzate.

⁵Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblea e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.

Firma

Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente con un membro del Comitato di quartiere.

Responsabilità (art. 75a CC)

Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Commissione di revisione

Art. 21 La Commissione di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, nominati dall'Assemblea sociale per un periodo di 2 anni. Essa ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.

Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC)

Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).

Rapporti con la Città di Bellinzona

Art. 23 Il riconoscimento del presente statuto da parte del Municipio della Città di Bellinzona (art.3 cp3) di associazione di quartiere, implica che:

- a norma dell'articolo 78 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento, secondo le indicazioni del regolamento specifico;
- il Servizio quartiere della Città di Bellinzona supporta l'attività dell'associazione e collabora con i membri di Comitato e con la Commissione di revisione nell'esercizio dei compiti loro affidati;
- il Comitato di quartiere terrà la contabilità dell'associazione secondo le istruzioni emanate dal Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- copia del verbale delle riunioni del Comitato è trasmesso al Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- entro la fine di gennaio è trasmesso al Servizio quartieri il bilancio e il conto economico corredato dal rapporto di attività dell'anno precedente;
- il Municipio deve consultare l'associazione di Quartiere in caso di progetti importanti che toccano il quartiere e può sostenere progetti d'interesse pubblico proposti dall'associazione di quartiere;
- per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Regolamento comunale (artt. 73 e seguenti).

Altre norme applicabili

Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 25 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva di martedì 28 maggio 2019.